

LE SPESE STRAORDINARIE

Nell'ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice della crisi familiare è solito prevedere - in unione all'obbligo di corrispondere un assegno mensile in favore del collocatario dei figli - anche l'onere di contribuire *pro quota* agli esborsi per le spese straordinarie relative alla prole.

Tra l'altro, in considerazione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti, il Giudice può anche esercitare d'ufficio questo potere (dunque a prescindere dalle conclusioni rassegnate dalle parti in argomento) seppur, quanto meno in linea teorica, nel rispetto del principio generale di proporzionalità che è criterio legale (148 c.c. e 155 comma 4 c.c.) utile a ripartire il peso del mantenimento dei figli tra i genitori.

Senonché nella pratica giudiziaria, di frequente si sperimenta come la suddivisione di questi costi relativi ai figli sia foriera di crescente conflittualità tra i genitori e spesso origine di nuovo contenzioso.

Da un lato, infatti sono ancora numericamente significativi i provvedimenti giudiziali con i quali vengono genericamente poste a carico dei due genitori “ in ragione del 50% del loro ammontare le spese straordinarie relative ai figli”, dall'altro anche in ipotesi di provvedimenti economici più articolati che enumerino le singole esigenze dei figli esorbitanti l'assegno periodico, resta spesso irrisolto tra i co-obbligati il nodo circa le necessità della spesa, il previo accordo, l'ammontare degli importi e la documentazione giustificativa utile a comprovare l'esborso.

Del resto, se è pacifico che incomba su entrambi i genitori l'obbligo di soddisfare – in rapporto alle personali sostanze e capacità – le esigenze di sopravvivenza vitale dei figli (in primis vitto e alloggio) ma pure ogni altra loro complementare esigenza di vita quotidiana (cura e salute, abbigliamento, istruzione, sport, custodia, trasporto, comunicazione, gioco), spesso la giurisprudenza ha utilizzato il concetto di spesa straordinaria in ambito molto esteso, ingenerando incertezze interpretative.

Si è sostenuto per esempio che «il significato che le nozioni di spese ordinarie e spese straordinarie assumono nella separazione personale tra coniugi ha autonoma connotazione, per definizione mutevole e suscettibile di essere valutata caso per caso. Il concetto di straordinario non può essere inteso in senso restrittivo come sinonimo di imprevedibilità ed eccezionalità, bensì comprende tutte quelle spese che

non afferiscono alla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana di una persona normale >> (Trib. Lamezia Terme, 4\5\2005 in *Fam. e diritto* 2005,6).

Altrove invece si è sentenziato che << per spese straordinarie dovute per il mantenimento dei figli devono intendersi tutte quelle spese non prevedibili e non consuetudinarie e che non possono considerarsi esigue in relazione al tenore di vita dei figli e necessarie per assicurare l'istruzione e la salute del minore >> (Trib. Firenze, 29/06/2005).

In altra occasione si è sostenuto che <<straordinarie sono le spese inerenti al mantenimento, all'istruzione o all'educazione dei figli, rese necessarie da avvenimenti o scelte che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana, così come anche valutate dal giudicante al momento in cui stabilisce l'assegno di mantenimento >> (Tribunale di Messina, 14\6\2005).

Ciò non di meno, a prescindere dalla tipologia di affidamento o anche dalla natura consensuale o contenziosa del procedimento, ricorre la prassi per cui le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli sono oggetto di specifica ed autonoma previsione rispetto alla previsione del mantenimento diretto o dell'assegno periodico.

Forfetizzazione del contributo. In una solitaria pronuncia di legittimità la Corte di Cassazione (cfr. www.affidamentocondiviso.it, sentenza n. 18242 del 22\8\2007) ha giudicato che, in ragione del comportamento in concreto posto in essere dagli ex coniugi di metodico contrasto e opposizione l'uno alle richieste dell'altro, fosse più rispondente alle esigenze di tutela degli interessi morali e materiali della figlia minore eliminare la regola (definita «aperta») secondo cui il padre avrebbe dovuto provvedere al rimborso del 50% degli esborsi straordinari effettuati dalla madre affidataria e, per l'effetto, ha giudicato corretto elevare l'entità complessiva del contributo di mantenimento dovuto dal padre, includendovi, pure, tutti i presumibili oneri per spese straordinarie, ad eccezione di quelle mediche per prestazioni di particolare rilievo, non erogate dal S.S.N.

Or bene, tale soluzione non pare particolarmente felice proprio in ragione del fatto che gli importi delle spese straordinarie sono per natura indeterminabili ed indefinibili e, salvo accordo tra le parti, difficilmente possono essere determinati in via preventiva e forfetaria.

Invero, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario chiarisce come <<non può essere consentita la inclusione nell'assegno di mantenimento di tutte le spese straordinarie perché alcune di esse sono imprevedibili ed imponderabili e il loro importo potrebbe equivalere o addirittura superare il predetto assegno >> ; del resto ... << la loro inclusione nell'assegno di mantenimento potrebbe comportare una compressione dei diritti del minore nella soddisfazione delle esigenze inaspettate e che necessitano di interventi economici straordinari>> (*ex plurimis*, C. app. Napoli, sent. 6\6\2008 n. 2201, Pres. Sirignano, in *Fam. e minori* n. 10\2008).

La necessità dell'accordo preventivo. Eccezion fatta per le spese mediche indifferibili ed urgenti che, di evidenza, potranno essere sostenute dall'uno o dall'altro genitore, in assenza del consenso dell'altro (e che, ciò nonostante, saranno titolo per conseguire il rimborso pro quota), vi sono altre tipologie di spesa non indifferibili e di norma programmabili che, in ipotesi di affidamento condiviso dei figli, di norma necessitano di essere concordate – per espressa statuizione giudiziale - tra i genitori. Si tratta in genere dei costi per la pratica sportiva, per attività ludiche e ricreative, per l'iscrizione e la frequenza di strutture scolastiche private (in luogo di quelle pubbliche), per corsi e lezioni di recupero o approfondimento scolastico, per scelte inerenti il trasporto scolastico.

Alcuni Tribunali territoriali hanno per vero validamente sperimentato prassi per cui la necessità della concertazione in ordine alle suddette spese straordinarie ricorra solamente nel caso in cui, per singola voce di spesa, si ecceda una somma mensile predeterminata, avendo riguardo alle capacità reddituali del nucleo (cfr. www.ordineavvocatipordenone.it), mentre al di sotto della soglia non sia necessario il preventivo accordo in ordine alla spesa per poi ottenerne il rimborso pro quota.

Ad ogni buon conto, secondo la giurisprudenza maggioritaria << sussiste l'obbligo del genitore separato di contribuire alle spese straordinarie per i figli, anche se non previamente concordate, per le

cure mediche non sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre per ogni altra spesa di carattere straordinario il medesimo obbligo sussiste solo ove la spesa sia stata previamente concordata dai genitori >> (App. Roma, 05/04/2006, Utet sistema platinum)

Più specificamente <<Nel regime di affidamento condiviso dei figli, che presuppone la condivisione delle scelte di vita quotidiana dei minori, la rimborsabilità delle spese straordinarie cosiddette semplici (ossia implicanti decisione di maggior interesse per la prole), non comprese nell'assegno ed unilateralmente assunte da uno dei genitori senza informare l'altro (o in presenza di suo esplicito dissenso), non può che essere rimessa, di volta in volta, alla valutazione del giudicante, il quale valuterà le ragioni del rifiuto (e, quindi se trattasi di spesa trasmodante rispetto al tenore di vita o non conforme all'esigenza di sviluppo della prole), ovvero la sussistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza>> (Trib. Catania, sent. 4\12\2008, est. Di Stefano, in *Fam e minori* n. 2\2009, 60).

In ipotesi invece di affidamento esclusivo dei figli : << Il genitore affidatario ha l'onere di informare preventivamente l'altro genitore in merito alle spese straordinarie da sostenere ma non ha l'obbligo di concertare con lui tali spese se non implicino decisioni di maggiore interesse per i figli >> (Trib. Firenze, 29/06/2005, *Foro toscano*, 2005, 3, 303).

Infatti << Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà, mentre soltanto le decisioni di maggiore interesse devono essere adottate da entrambi i genitori. Occorre dunque distinguere il concetto di "spese straordinarie" da quello di "scelte straordinarie" (*rectius* "decisioni di maggiore interesse") per cui soltanto nel secondo caso il coniuge non affidatario può intervenire nell'interesse dei figli. Di conseguenza non vi è a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggiore interesse dei figli >> (Cass. civ., Sez. I, 05/05/1999, n.4459, *Famiglia e Diritto*, 1999, 4, 318)

Del resto, il concetto di "spese straordinarie" è ben distinto dalla nozione "decisioni di maggiore interesse" per i figli, che, a norma dell'art. 6, comma 4, l. n. 898 del 1970, vanno adottate da entrambi i genitori anche allorché il genitore affidatario abbia l'esercizio esclusivo della potestà sugli stessi.

Resta però salvo il potere del giudice di derogare a tale principio e diversamente statuire anche in ordine a tale tipologia di spesa.

Ed infatti : << non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge>> (cfr. Cass. 27\4\2011 n. 9376).

Efficacia esecutiva del provvedimento. Nel caso il provvedimento giudiziario imponga in via generica la compartecipazione dei due genitori alle spese straordinarie relativi ai figli e non sia possibile con semplice calcolo aritmetico statuire in ordine a debenza ed entità del credito, non vi è titolo per procedere ad esecuzione forzata ma occorrerà adire il giudice della cognizione (nelle forme ordinarie o in quelle monitorie) per conseguire un autonomo titolo esecutivo.

Secondo recente pronuncia : << l'ordinanza con la quale il presidente del Tribunale pronuncia, ai sensi dell'art. 708 c.p.c, i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per l'emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 c.p.c. , trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva soltanto con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con semplice calcolo aritmetico>> (cfr. Cass. 24\2\2011, n. 4543 ; conforme Cass. 28\1\2008 n. 1758).

Altrove si è però sostenuto che le esigenze di effettività della tutela del titolare del credito alimentare suggeriscano di escludere l'applicazione di tale conclusione quantomeno per quanto riguarda “le spese mediche e scolastiche ordinarie” in quanto riferite “ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum” (cfr. Cass. 23\5\2011 n. 11316 in *Foro It.*, 2011, I, 3042).

Tale ultima soluzione appare ragionevole perché idonea a prevenire nuove occasioni di farraginoso e dispendioso contenzioso tra i genitori quanto meno in ordine a crediti certi *ab origine*, oggettivamente determinabili e liquidabili sulla base di criteri oggettivi e documentabili agevolmente (si pensi agli esborsi per acquisto dei libri scolastici e pure per le gite di istruzione laddove deliberati dalla direzione scolastica e consiglio docenti, ai versamenti per assicurazione scolastica obbligatoria, alle ricevute di versamento per prestazioni sanitarie prescritte dal curante e non coperte dal SSN).

Laddove poi il co-obbligato intenda contestare il diritto del creditore (per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni\ necessità del minore o erroneità dei calcoli) è fatta salva la possibilità di contestare in sede di opposizione all'esecuzione la sussistenza del diritto al rimborso pro quota.

Ciò non di meno, in ipotesi in cui espressamente in provvedimento (sia esso il provvedimento presidenziale provvisorio, il provvedimento di revoca\ modifica adottato dal G.I., il provvedimento del T.M. munito di clausola di provvisoria esecutività, sentenza di separazione e divorzio, provvedimento ex art. 710 c.p.c., il decreto ex art. 148 c.c. ..) sia stato posto a carico del genitore separato l'obbligo di pagare la metà delle spese straordinarie scolastiche, mediche e dentistiche dei figli semplicemente "dietro preventiva comunicazione e successiva documentazione" da parte del genitore collocatario (che abbia per intero anticipato l'importo), si dovranno ritenere adempite - una volta effettuata la comunicazione preventiva della spesa e una volta rimessa la documentazione della spesa erogata - le condizioni, espressamente previste dal titolo, per l'attribuzione al credito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità e pertanto si dovrà procedere al rigetto dell'opposizione a precetto. Ciò in quanto << nel titolo stesso, pur non potendo essere prevista la misura in cifra reale delle spese di volta in volta da rimborsare, trattandosi di spese straordinarie, erano espressamente indicati i criteri per la quantificazione del credito >> (Trib. Bari, Sez. II, 20/10/2005, in Utel sistema platinum).

In ultimo, laddove rimanga necessario adire il giudice della cognizione per conseguire un autonomo titolo esecutivo << la competenza in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, va determinata in ragione del valore della

causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la modifica delle condizioni della separazione, rientrando nella competenza funzionale del tribunale. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22/08/2006, n.18240 in *Mass. Giur. It.*, 2006).

Contrasti sulla misura e sulle modalità di ripartizione delle spese e rilevanza ai sensi art. 709-

ter c.p.c. Premesso che in tema di mantenimento dei figli minori, anche al fine di prevenire contrasti tra i genitori in ordine alla misura e alle modalità di ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole, è opportuno, per un verso, stabilire analiticamente le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei minori (nonché le relative modalità di rimborso delle stesse) e, per altro verso, prevedere che in ipotesi di esercizio condiviso della potestà genitoriale, le stesse vengano previamente concordate tra i genitori, si è giudicato che tra le controversie prese in considerazione dall'art. 709-*ter* c.p.c. possano essere fatte rientrare anche quelle inerenti al mantenimento del minore e alla ripartizione del contributo tra i genitori. Invero << l'esercizio della potestà comporta l'assunzione di decisioni che possono avere riflessi economici; il nuovo art. 155 c.c. considera come strettamente connessi il profilo dell'affidamento e quello del mantenimento del minore, anche il contrasto su questioni economiche può comportare un pregiudizio per il minore >> (cfr. Tribunale di Bologna; decreto 19 giugno 2007; Pres. BETTI; Est. COSTANZO in www.affidamentocondiviso.it).

Nella fattispecie i giudici bolognesi, in applicazione di tale principio, hanno giudicato che la controversia tra le parti in ordine alla misura ed alle modalità di ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore rientrasse nella previsione dell'art. 709-*ter* c.p.c.. che è “contenitore di norme eterogenee” e per l'effetto utile anche a domandare i provvedimenti “opportuni” che possono essere dati quando quelli già emessi siano contestati o violati.

In conclusione. Attesa l'inesistenza di un'elencazione legale che consenta di individuare con sufficiente determinatezza voci ed indici dell'impegno economico per spese straordinarie (siano esse frutto di necessità occasionali piuttosto che ricorrenti ma imprevedibili nel quantum e nel quando), nella quotidiana pratica giudiziaria, si percepisce come utile e necessaria un'elencazione giudiziale il più

possibile analitica delle voci di spesa che dovranno essere sostenute pro quota dai genitori, quale previsione aggiuntiva rispetto all'assegno periodico, e ciò al fine di concretamente soddisfare gli interessi dei minori coinvolti ed evitare l'insorgenza di liti strumentali e ritorsioni tra i genitori a detrimento dell'interesse dei figli a vedere soddisfatti i propri bisogni.

Non è insolito, per esempio, che il debitore contesti la mancata concertazione dell'esborso – e dunque la sussistenza dei requisiti per ottenere la ripetizione in capo al genitore che ha anticipato la spesa - e per questo pretenda di sottrarsi al pagamento pro quota.

Caso per caso, per esempio, potrà dunque essere prudentemente apprezzato dal Giudice se sia utile (o invece disfunzionale) disporre la previa concertazione della spesa per iscrizione e frequenza ad una pratica sportiva per i figli, piuttosto che semplicemente statuire in ordine alla obbligatorietà del concorso nella relativa spesa laddove l'attività sportiva del figlio sia stata un'abitudine nel corso della convivenza genitoriale e non vi siano controindicazioni alla sua prosecuzione.

Ed ancora caso per caso andrà prudentemente apprezzato dal Giudice se sia utile o disfunzionale disporre la previa concertazione in ordine alla necessità della spesa inerente lo scuola bus o l'abbonamento ferroviario se, pacificamente, di tali servizi i figli si avvalevano in corso di convivenza genitoriale per raggiungere l'Istituto scolastico od il plesso universitario e permanga – al momento della decisione - l'esigenza ad usufruire del servizio.

Ed ancora caso per caso, potrebbe giovare che il provvedimento giudiziario contempli, tra le spese per la cura dei figli, l'eventualità di un esborso per l'ingaggio di bambinaia nel caso tale onere si ipotizzi come meramente eventuale e futuribile – magari in ipotesi in cui non si reperiscano aiuti *no cost* da parte di familiari – e quindi sia imprevedibile nell'*an* oltre che nel *quantum*; al contrario, occorrerà che il giudice della crisi familiare accerti e diversamente sentenzi nei casi in cui il ricorso alla *baby sitter* da parte del nucleo non sia eventuale ma costituisca esborso necessitato (cfr. Cass. 26\3\2004 n. 6074; C. app.

Napoli 13\7\2007 in www.minoriefamiglia.it), da valutarsi al fine della determinazione dell'assegno mensile.

È dunque evidente, affinché il giudicante possa assumere nell'interesse dei figli il provvedimento più opportuno e tempestivo, che le parti ed i loro difensori diligentemente e responsabilmente assolvano fin dal momento dello svolgimento delle loro difese in sede presidenziale all'onere di allegazione documentale (eventualmente sollecitato ex art. 155 *sexies* c.c.) al fine di compiutamente descrivere la specificità del caso ed orientare in concreto la decisione giudiziale.

Avv. Francesca Maberino